

Codice A1814B

D.D. 20 ottobre 2021, n. 3001

Autorizzazione idraulica n°1775 per lavori di sistemazione idrogeologica con costruzione di difesa spondale in sinistra orografica del rio Colania, in località Colania del Comune di Nizza Monferrato (AT). Richiedente: Comune di Nizza Monferrato(AT).



ATTO DD 3001/A1814B/2021

DEL 20/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n°1775 per lavori di sistemazione idrogeologica con costruzione di difesa spondale in sinistra orografica del rio Colania, in località Colania del Comune di Nizza Monferrato (AT). Richiedente: Comune di Nizza Monferrato(AT).

Con nota prot. n° 15367 del 28/09/2021 e registrata al protocollo regionale con il n° 44808 del 28/09/2021, l'arch. Luigi Rotondaro, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Nizza Monferrato (AT), con sede in Piazza Martiri di Alessandria, 19 – Nizza Monferrato (AT), nell'ambito dei lavori di "Sistemazione idrogeologica del territorio comunale in località Bricco-Località Colania e località Colombaro", per i quali era stata convocata la Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n° 241/1990 e s.m.i. in data 30/08/2021 con nota prot. n° 13574 del 27/08/2021 (ns. prot. n° 39868 del 27/08/2021), ha inoltrato richiesta di parere in merito ai lavori da realizzarsi in località Colania ed interferenti con l'omonimo corso d'acqua pubblico.

L'intervento, oggetto di autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche) interessa un tratto del rio Colania ubicato in prossimità della strada comunale Colania a circa 450 metri lineari a nord dell'incrocio tra la s.c. Colania e la s.c. Scrimaglio. L'intervento prevede il consolidamento della sponda sinistra del rio, soggetta al progressivo avanzamento del fenomeno erosivo e ripristino della sezione idraulica del corso d'acqua con conseguente messa in sicurezza dell'adiacente strada comunale.

In particolare i lavori consistono sommariamente nella realizzazione di:

- ml. 62,00 di scogliera in massi ciclopici cementati, in sinistra orografica del rio, nel tratto compreso tra due porzioni di difese spondali (anch'esse scogliere) già esistenti;
- cordolo sommitale in cemento armato cm (80x25cm) sulla nuova scogliera e sulle opere di protezione spondale esistenti;
- rivestimento di ml. 25,00 del fosso stradale di scolo con posa di canaletta antiersiva a sezione trapezia per smaltimento delle acque nel rio Colania;
- ripristino della sezione idraulica utile di deflusso del rio Colania con risagomatura dell'alveo e manutenzione della vegetazione ripariale nel tratto evidenziato sulle tavole di progetto;

- ripristino del piano viabile dell'adiacente strada comunale e installazione di idonea barriera di sicurezza stradale (guard-rail tipo H2-bordo ponte) per uno sviluppo complessivo di ml. 108,00.

La scogliera in progetto avrà una sezione trapezoidale con sviluppo in altezza variabile da cm. 215 a cm. 260, oltre cm. 25 del cordolo di sommità e larghezza in sommità di 80 e 175 cm, alla base oltre a blocco di fondazione anch'esso di sezione trapezoidale .

L'importo complessivo del progetto di "Sistemazione idrogeologica del territorio comunale in località Bricco, località Colania e località Colombaro" ammonta ad €. 339.000,00 interamente finanziato con contributo assegnato con Atto del 23/02/2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dallo studio Associato di geologia Dott. Pierpaolo Sutera e Luca Gravina, *omissis* costituiti da : relazione generale, relazione geologica ,relazione di caratterizzazione geotecnica e risposta sismica locale, relazione idrologico-idraulica, inquadramento cartografici e di P.R.G., planimetria stato attuale, e planimetria stato di progetto, sezioni stato attuale e sezioni di progetto, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 122 del 23 settembre 2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Sistemazione idrogeologica del territorio comunale in località Bricco, Colania e località Colombaro".

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Colania, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 24, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi di quanto previsto dal Regio Decreto n° 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".

In data 07/10/2021 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Dalle risultanze del sopralluogo e dall'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Colania, con l'osservanza delle prescrizioni/condizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento e delle vigenti leggi in materia.

Considerato che le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione delle sponde da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione.

Ritenuto che il taglio della vegetazione presente nell'alveo del rio Colania, nel tratto oggetto della presente autorizzazione, rientri tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del R.D. n° 523/1904.

Per ciò che concerne l'opera longitudinale in progetto (scogliera) la stessa non è soggetta alle procedure di fase di verifica della procedura di VIA (articolo 19 del Decreto Legislativo n. 152/2006), preso atto di quanto stabilito dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito, con modificazioni, con la Legge n° 120 del 11/09/2020 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) che ha modificato le disposizioni in materia di VIA del Decreto Legislativo n° 152/2006, "Norme in materia ambientale".

Altresì si richiama la D.G.R. n° 6-2173 del 30/10/2020 "Approvazione del documento recante indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006", in particolare al suo allegato che, al punto 3 evidenzia le tipologie progettuali non rientranti nella nozione di "opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua" ed in dette tipologie vi sono le difese spondali (scogliere, gabbionate, muri di sponda).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n° 112/98;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la L.R. n° 44 del 26/04/2000;
- vista la D.G.R. n° 31-4182 del 22/10/2001;
- vista la Legge Regionale n° 20/2002;
- vista la Legge Regionale n° 12/2004 e s.m.i.;
- visto il Decreto Legislativo n° 152/2006, "Norme in materia ambientale";
- visto il Decreto Legislativo n° 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"
- vista la D.G.R. n° 6-2173 del 30/10/2020;
- vista la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- visto il Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004 modificato dal Regolamento n° 2/R del 04/04/2011;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523/1904, il Comune di Nizza Monferrato (AT), a realizzare gli interventi di sistemazione idrogeologica con costruzione di difesa spondale in sinistra orografica del rio Colania, in località "Colania", secondo le caratteristiche e nella posizione indicata nei disegni allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

- l'intervento si intende autorizzato nelle sole aree appartenenti al Demanio idrico indicate sugli stralci planimetrici, nel rispetto del progetto presentato e delle prescrizioni impartite e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il piano di appoggio della berma di fondazione della scogliera in progetto, adeguatamente dimensionata, dovrà essere posto alle quote di progetto e comunque, in ogni caso inferiore di almeno cm. 100 rispetto alla quota più depresso del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate ;
- la scogliera dovrà essere realizzata in massi ciclopici a spacco, di struttura compatta, non geliva

né lamellare e la Direzione Lavori dovrà verificare, prima della messa in opera, l' idoneità dimensionale nonché le caratteristiche e il peso specifico dei massi in modo da garantire l'efficienza delle opere. Il dado di fondazione nonché il paramento esterno dovranno essere ammorsati ed addossati il più possibile rispettivamente al fondo alveo e alle sponde e dovranno essere opportunamente raccordati con i profili esistenti, senza soluzione di continuità, in modo da non costituire restringimenti dell'alveo o dislivelli tali da causare variazioni al deflusso della corrente o danneggiamenti alle opere presenti;

- le condotte di drenaggio delle acque meteoriche dovranno essere idoneamente immorsate nella difesa spondale e contenute nello spessore della medesima ovvero non dovranno fuoriuscire dal paramento esterno e dovranno essere orientate nel verso della corrente del corso d'acqua;
- l'altezza della scogliera non dovrà superare la quota dell'attuale piano campagna/stradale e in generale non si dovrà modificare l'altimetria dei luoghi;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa) o modificata la quota dell'attuale piano campagna;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, se ritenuto idoneo in base alle vigenti normative in materia, potrà essere utilizzato per imbottimento della sponda a tergo delle opere di difesa oppure per la colmatatura di depressioni in alveo o sponda, ove necessario, in prossimità dell'intervento di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli/murature o comunque da considerarsi rifiuto dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e smaltito nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- è fatto divieto assoluto di asportare materiale inerte fuori dall'alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde (ad esclusione del tratto di sponda sinistra interessato dalla realizzazione della scogliera in progetto), di formare accessi definitivi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le operazioni di rimozione/taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area interessata dai lavori in progetto dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n° 4/R, 4 novembre 2010, n° 17/R, 3 agosto 2011, n° 5/R.", adottato con D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.,(in particolare ai sensi dell'art. 37 bis);
- il materiale legnoso nonché i residui di lavorazione dovranno essere immediatamente allontanati dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- le sponde, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche o private e da non ledere diritti altrui. Il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero necessari per ripristinare lo stato dei luoghi ;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque nonché il mantenimento della stabilità della difesa, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso autorizzato, ai sensi del Decreto legislativo n° 81/2008 e s.m.i.,

l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale e i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito ai danni dovuti a piene del corso d'acqua;

- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- al termine dei lavori dovrà essere garantita la smobilitazione tempestiva del cantiere e delle piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori e di altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, e ripristinato lo stato dei luoghi;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti- Ufficio di Asti a mezzo posta certificata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n° 445/2000, nella quale si attesti la conformità delle opere realizzate al progetto presentato e in ottemperanza alle prescrizioni/condizioni impartite dal presente provvedimento e alle vigenti leggi in materia;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- il Comune di Nizza Monferrato (AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n°81/2008 e s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali, pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'autorizzazione è altresì accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono allo Scrivente Settore, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia e recepire le prescrizioni impartite, con nota n° 21601 del 19/10/2021 (ns. prot. n° 49022/A1814B in pari data) dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i., che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante; in particolare il Settore Provinciale ha comunicato che il rio Colania non rientra nel campo di applicazione della "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione

di lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006” sottolineando comunque l’importanza di adottare, al termine dei lavori, tutti gli interventi necessari al fine del ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso del corso d’acqua.

La presente autorizzazione ha validità di **anni 3 (tre)** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse aver luogo nei termini previsti.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l’ingresso in alveo e l’occupazione temporanea dell’area demaniale interessata dai lavori di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

I Funzionari estensori
Giuseppe RICCA
Giuliana CAPITOLO
Luca ALCIATI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli